

## Verbale di Deliberazione N. 4 del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO:** Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024.

---

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addi **DIECI** del mese di **MARZO** alle ore **20:30**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i signori:	Assente Giust.	Assente Ingiust.
VIELMETTI PAOLO		
BERTI ROBERTO		
BONN ANDREA		
CONFORTI FABRIZIO	X	
GERVASI BARBARA		
GERVASI GABRIELE		
GERVASI GIOVANNA		
GRAMOLA LORENZO		
IORIS LICIA		
LIMA MADALENA		
PATERNOSTER MAURO		
PETROLLI MATTEO		
PINAMONTI ANNALISA		
POLLO MORENA		
TONIATTI GABRIELE		

Assiste il Segretario comunale signor RIZZI dott. MICHELE

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor Paolo Vielmetti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e alle ore **20:30** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 4 dell'odg.

In conformità delle disposizioni di Legge sono stati scelti in qualità di scrutatori, per acclamazione unanime, i Signori: Berti Roberto e Paternoster Mauro.

**OGGETTO:** Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, recante *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Pertanto alla luce della predetta disposizione a decorrere dall'esercizio 2017 i bilanci degli enti locali della Provincia di Trento sono predisposti secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO il comma 1 dell'art. 54 della suddetta legge provinciale il quale stabilisce che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO l'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP n. 18/2015, che stabilisce che il termine di cui al precedente paragrafo possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.

CONSIDERATO che in sede di approvazione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale (Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022), le Parti hanno condiviso l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 marzo 2022. In caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, le Parti hanno concordato l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno dd. 30.12.2021 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022.

VISTO inoltre l'articolo 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione (aggiornamento al DUP) sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.”* Il comma 2 del

suddetto art. 174 dispone che il bilancio di previsione e il DUP approvati dalla Giunta devono essere presentati al Consiglio con un congruo termine stabilito dal regolamento di contabilità. Il predetto regolamento deve altresì stabilire i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 dd. 08.02.2022, immediatamente eseguibile, sono stati approvati lo schema del bilancio di previsione 2022-2024, relativi allegati, e il DUP 2022-2024. I predetti documenti sono stati depositati agli atti a decorrere dal giorno 09.02.2022 e dell'avvenuto deposito è stato dato avviso ai consiglieri con nota prot. n. 756/2022 dd. 09.02.2022;

CONSIDERATO che gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 118/2011 stabiliscono che il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale. All'articolo 11 è previsto che lo schema del bilancio di previsione finanziario è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio e dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi. Gli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 118/2011 stabiliscono infine che le spese del nuovo bilancio armonizzato sono classificate in missioni e programmi (questi ultimi articolati in titoli e macroaggregati) mentre le entrate sono articolate in titoli e tipologie. L'articolo 13, comma 2 stabilisce, infine, che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi;

CONSIDERATO che al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono stati allegati i documenti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011;

RILEVATO che l'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 riguardante il principio contabile concernente la programmazione di bilancio individua i contenuti del Documento unico di programmazione sia con riferimento alla Sezione strategica che con riferimento alla Sezione operativa. Mentre la Sezione strategica individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell'ente sviluppando, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio, contiene, tra le altre cose, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; gli indirizzi in materia di tributi e tariffe, l'eventuale ricorso all'indebitamento; una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa assunti; la programmazione dei lavori pubblici, il fabbisogno del personale e il piano delle valorizzazioni ed alienazioni del patrimonio;

RILEVATO che, con delibera Giunta Comunale n. 40 dd. 22.06.2021, questo comune ha esercitato, ai sensi dell'articolo 232 co. 2 D.Lgs 267/2000, la facoltà di astenersi dall'utilizzo della contabilità economico-patrimoniale;

VISTO l'art. 4, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", ai sensi del quale nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune;

RILEVATO CHE la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha sancito il superamento del saldo di finanza pubblica disciplinato dall'art. 1, commi 465, 466 e 468 della Legge n. 232/2016 (Legge finanziaria 2017). Il suddetto vincolo di finanza pubblica considerava rilevanti ai fini del saldo le spese di investimento ma non considerando altresì rilevanti alcune forme di finanziamento dei medesimi, come l'avanzo di amministrazione, i mutui e il fondo pluriennale vincolato di entrata non finanziato da entrate finali. Tale meccanismo comportava che le amministrazioni non potessero utilizzare il proprio avanzo di amministrazione realizzato nel corso delle varie gestioni, salvo l'acquisizione di limitati spazi finanziari utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche. La Corte Costituzionale è intervenuta con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018 sancendo che l'avanzo di amministrazione deve rimanere nella disponibilità dell'ente che lo realizza e che pertanto non può essere oggetto di prelievo forzoso. La Consulta ha dunque dichiarato illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nella parte in cui

stabilisce che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato da entrate finali (escluso dunque l'avanzo). In seguito alle sentenze della Corte Costituzionale è intervenuta la Ragioneria dello Stato con la Circolare n. 25/2018 precisando che, soltanto per il 2018, gli enti locali possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011. Infine il comma 821 dell'art. 1 della Legge 145/2018, abrogando le disposizioni precedenti, ha disposto che dall'esercizio 2019 gli enti locali si considerano in equilibrio qualora garantiscano un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011. Dalla nuova disposizione ne deriva che gli enti locali devono garantire soltanto il mantenimento di un equilibrio che già devono rispettare: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale desunto dal prospetto di verifica di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011. Ciò significa che dal 2019 l'avanzo di amministrazione diviene un'entrata rilevante non solo per l'equilibrio di parte capitale ma anche per l'equilibrio di parte corrente ovvero se applicato a finanziamento di spese correnti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), che prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

DATO atto che l'Amministrazione comunale non ha determinato, per l'esercizio 2022, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per quanto concerne l'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) e le tariffe dell'acquedotto potabile e del servizio fognatura e che ai sensi del sopra citato art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 si intendono prorogate le tariffe e le aliquote approvate per l'anno 2018 con deliberazioni consiliari n. 10, 11 e 15 dd. 27.03.2018, 27.03.2018 e 09.08.2018;

RILEVATO che si rende necessario procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e dei relativi allegati;

VISTO il parere del Revisore dei Conti al DUP 2022-2024 ed al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, acclarati al protocollo comunale n. 925 dd. 17.02.2022;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.12.2021;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti, e resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente

## D E L I B E R A

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, integrata come specificato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato A**);
2. di approvare, per le motivazioni specificate nelle premesse, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato B**);
3. di approvare gli allegati al bilancio ex art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, emendati secondo quanto specificato in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato C**);
4. di approvare la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (**Allegato D**);
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Denno anche nella sua forma semplificata, nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bilanci", nonché, nella medesima sottosezione, anche il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
6. di trasmettere il bilancio di previsione 2022-2024 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi del D.M. 12.5.2016, art. 5 e ss.mm.;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Paolo Vielmetti



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Rizzi dott. Michele

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì **11 marzo 2022**

**Il Segretario Comunale**  
Rizzi dott. Michele

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 183 c. 1 L.R. 3.05.18 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **11 marzo 2022** ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
Rizzi dott. Michele

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2.

**Denno, 11 marzo 2022**

**Il Segretario Comunale**  
Rizzi dott. Michele

## CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 10 marzo 2022


### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024.

Ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino A/A approvato con L.R. 3.05.2018 nr. 2, **si attesta** che la proposta di deliberazione in oggetto è stata debitamente istruita e che in base alle risultanze della documentazione in atti risulta:


**SOTTO IL PROFILO TECNICO AMMINISTRATIVO: REGOLARE**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
dott. Eric Paoli



**SOTTO IL PROFILO CONTABILE: REGOLARE**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
dott. Eric Paoli



**PROVVEDIMENTO:**

Deliberazione

**N. 04/2022**

